



Ministero dell'Istruzione  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Oggetto: **O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020.** Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. **Decreto di esclusione dalla procedura.**

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”* e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: *“La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”*;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l'articolo 8, comma 5, il quale prevede: *«Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni»*;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle *“Modalità e termini di presentazione delle istanze”* per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, richiamato dall'USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto *“Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020”* richiamata dall'USR Puglia con prot. n. 19181 pari data;



## Ministero dell'Istruzione

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

- VISTO l'avviso prot. n. AOOUSPLE/9233 del 22/07/2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, nel richiamare i termini per la presentazione delle istanze, ha precisato che *“a norma dell'art. 2, comma 6, del D.D. 858 e dell'art. 7, commi 2 e 7, dell'O.M. 60/2020, non saranno prese in considerazione e valutate le istanze presentate in modalità difforme da quanto previsto dalle disposizioni normative”*;
- VISTO il decreto dirigenziale prot. n. AOOUSPLE/10198 del 10/08/2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'OM 60/2020 per le GPS;
- VISTO l'art. 2, commi 7 e 8 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 secondo cui *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”*;
- VISTI gli articoli da 3 a 6 dell'OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;
- VISTO l'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 che dispongono che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*.
- VISTE l'istanza di partecipazione prot. n. AOOPOLIS/1616523 del 02-08-2020 presentata dal candidato **Gabelmann Ralf** (nato il 24/04/1972) per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso **AD24** per il biennio 2020/22;
- VISTA la nota prot. n. 11619 del 27/10/2020 con cui Il Liceo Statale “P. Siciliani” di Lecce ha comunicato allo scrivente Ufficio l'esito negativo dei controlli effettuati in quanto il titolo dichiarato dal predetto candidato non risulta corrispondente con quanto previsto dall'ordinamento per l'insegnamento nella classe di concorso **AD24** (D.M. 259 del 09/05/2017) e non idoneo ai fini dell'accesso alla graduatoria Provinciale per le Supplenze di seconda fascia della medesima classe di concorso (art. 3 O.M. 60/2020);
- ACCERTATA quindi, la carenza in capo al candidato **GABELMANN RALF** del titolo di accesso alla graduatoria provinciale per le supplenze per la classe di concorso **AD24**;



Ministero dell'Istruzione  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

VISTO l'avvio del procedimento prot. n. AOOUSPLE/15023 del 26.10.2020 inviato all'interessato

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 3 e seguenti dell'OM 60/2020, è disposta l'esclusione del candidato **GABELMANN RALF**, meglio identificato in premessa, dalla graduatoria provinciale di **II fascia** per la classe di concorso **AD24** per carenza del titolo di accesso.

Nel caso in cui il candidato risulta destinatario di proposta di assunzione con contratto a TD, la stessa sarà revocata dal dirigente scolastico delle sede di assunzione in servizio.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 60/2020 e DD n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il presente provvedimento è inserito nella piattaforma di gestione della procedura e notificato al candidato attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non segue alcuna comunicazione cartacea.

Ai sensi della l. 241/90 e del d.lgs 33/2013, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio ([www.usplecce.it](http://www.usplecce.it)).

Il Dirigente  
Vincenzo Melilli

Al candidato interessato  
(tramite piattaforma)

p.c.  
All'USR Puglia – DG  
([direzione-puglia@istruzione.it](mailto:direzione-puglia@istruzione.it))

Al sito web – UST Lecce